

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

N° 2/2019 DEL 26.02.2019

Oggetto: Contratto collettivo integrativo.

Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 2018/2020 con deliberazione consiliare n. 40 in data 18 dicembre 2017 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante in data 30 gennaio 2019 relativa ai seguenti istituti contrattuali:

- riconoscimento dell'indennità unica condizioni di lavoro per il disagio riguardante il personale addetto ai servizi di manutenzione esterna;
- riconoscimento dell'indennità di turno al personale investito delle funzioni di agenti di polizia locale;
- destinazione delle restanti performance all'incentivazione della performance individuale (30%) e collettiva (70%);
- applicazione dell'indennità prevista dall'art. 69 CCNL del 21 maggio 2018 a far data dal 1 gennaio 2019.

pervenuta a questo organo di revisione in data 25 febbraio 2019;

Vista le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario e del responsabile del servizio personale, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

Visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvato;

CERTIFICA

che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi euro 20.066,26 in ragione annua sono compatibili con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e

ATTESTA

la conformità legislativa e contrattuale del contratto collettivo integrativo.

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- alla giunta comunale;
- alla delegazione trattante;
- al responsabile del servizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Camisano Vicentino, 26 febbraio 2019

L'organo di revisione

economico finanziaria


(Dott. Daniele Michele)